



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Agenzia Segretari
qasco_00

Comune di _____

del 30-05-2013

Oggetto: Diritti di rogito per segretario comunale supplente – calcolo e ripartizione del limite.

In riscontro alla richiesta di codesto Ente in merito all'oggetto, preme rappresentare preliminarmente quanto segue.

L'art. 41 della legge n. 312 del 1980 all'ultimo comma, dispone che: "*... una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento*".

Con riferimento alla sopra citata disposizione si è discusso in dottrina e in giurisprudenza se per "stipendio in godimento" si debba intendere:

- la retribuzione annua spettante al segretario presso l'ente locale, a prescindere dal periodo di servizio alle dipendenze di quest'ultimo (e cioè la retribuzione teorica), orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis* Consiglio di Stato, Sez. I n. 2407/1989; Sez. V n. 441/1996; Tar Piemonte, Sez. I, n. 4093/2005);
- l'effettiva retribuzione percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico Ufficio XIV con nota dell' 8 giugno 2007, prot. n. 76437 ha espresso un parere secondo cui a) "il limite massimo dei compensi erogabili resta commisurato ad un terzo dello stipendio del segretario, a prescindere da quanti e quali siano i beneficiari. In altri termini, il limite di 1/3 deve essere inteso quale somma massima erogabile dall'ente, qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere l'attività di rogito. La ratio della citata norma (legge 312/1980) è infatti riconducibile alla volontà di porre un tetto massimo all'esborso dell'ente in relazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

con riferimento al periodo di servizio (mese retributivo) e non a quella teoricamente spettante al dipendente (c.d. stipendio tabellare annuo), in conformità a quanto già affermato da questa sezione nella deliberazione n. 22/pareri/2006 del 10 novembre 2006".

L'IGOP e il giudice contabile hanno, quindi, ritenuto, sulla base anche di criteri di sana gestione finanziaria, che il limite di spesa per l'Ente (somma massima erogabile qualunque sia la tipologia ed il numero dei soggetti legittimati a svolgere l'attività di rogito), a prescindere dalle vicende sostitutorie (presenza in servizio del segretario, titolare o disponibile incaricato di reggenza o supplenza che sia, o intervento del vicesegretario, dirigente o meno), resti quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito debba essere effettuata in ragione della durata dei periodi di servizio o sostituzione (purché, ovviamente, il segretario comunale o il vice segretario abbia, nel periodo, rogato atti).

Alla luce di quanto sopra evidenziato non può non concludersi che lo stipendio onnicomprensivo annuo debba essere rapportato al periodo di effettivo servizio svolto dall'interessato (titolare o disponibile che sia) presso l'Ente di riferimento.

A tale proposito non si sottovaluta che, per la stessa configurazione del rapporto di lavoro del segretario in disponibilità, è da mettere in previsione l'eventualità di restare, per un determinato lasso di tempo, in carico al Ministero senza svolgimento di attività rogatoria; la qual cosa, indubbiamente, svantaggia il funzionario *de quo*, accogliendo la predetta impostazione della magistratura contabile, a differenza di ciò che avverrebbe se si adottasse la tesi del limite rappresentato dalla retribuzione onnicomprensiva teorica, piuttosto che quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato.

Tuttavia, nonostante quanto in precedenza precisato, non si rinvergono indicazioni normative o interpretative che consentano, ad oggi, di preferire una soluzione peculiare alla fattispecie indicata in oggetto (quella cioè del segretario disponibile nominato come supplente), distinta da quella che è corollario della nozione di stipendio in godimento così come intesa dalla Corte di Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tutto ciò premesso, si ritiene, pertanto, che la conseguenza di quanto detto in precedenza sia che, pur nel limite massimo di spesa unico, essendo indispensabile rapportare la concreta liquidazione dei diritti di rogito alla durata dei periodi di esercizio delle funzioni di segretario presso un certo ente locale, come sostenuto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

dalla Corte dei conti, pur se il diritto al compenso matura in costanza di disponibilità del limite del terzo dello stipendio in godimento, sarà determinante operare i necessari conguagli a consuntivo, al termine dell'anno di riferimento, tramite un raffronto tra il periodo di servizio del segretario titolare e quello di sostituzione del segretario in disponibilità o del vicesegretario, al fine di commisurare, allo stesso, l'effettiva spettanza dei diritti di segreteria.

In ultimo appare d'uopo evidenziare che non consente di arrivare a conclusioni diverse la recente sentenza della Corte dei Conti – sezione regionale Sicilia n. 786 del 2012 che, nel pronunciarsi per l'inefficacia della norma contrattuale dell'art. 11 del CCNL autonomie locali del 9 maggio 2006 (che prevede, al comma 2, il tetto massimo dei diritti di rogito per entrambi i soggetti segretario e vicesegretario complessivamente e contestualmente, in 1/3 dello stipendio in godimento del segretario), premette che la concezione dello stipendio annuale in godimento non può interpretarsi e applicarsi ai casi in cui, oggettivamente, il servizio del segretario sia stato svolto per periodi inferiori all'anno, poiché in questi casi lo stipendio in godimento viene attribuito da più enti, a ciascuno dei quali compete il pagamento anche della rispettiva quota dei diritti di rogito sempre in ragione dello stipendio annuale in godimento pro quota.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Natalino Carusi